



Prot. \_10570\_\_\_\_\_

A tutti i Comuni del Lazio  
SETTORE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE

Alle Associazioni di Categoria  
del settore Commercio su Aree  
Pubbliche

Oggetto: DURC - modifiche apportate agli articoli 28 e 29 del d. lgs. 114/98 (autorizzazioni del commercio su aree pubbliche), con legge finanziaria 23/12/2009 n. 191, art. 2 comma 12.

Facendo seguito alla precedente nota della scrivente struttura prot. n. 208456 del 3.12.09, con la quale sono state fornite indicazioni sull'applicazione della normativa allora vigente concernente l'obbligo di presentazione del DURC per le autorizzazioni in oggetto, si fa presente che è stato introdotto con la legge finanziaria n. 191/09 un nuovo assetto normativo.

A tal proposito si aggiornano i contenuti della nota prot. n. 208456 del 3.12.09 pubblicata anche sul sito dell'Osservatorio regionale sul commercio e sui pubblici esercizi (<http://www.osservatoriocommercio.lazio.it>).

Con la legge finanziaria menzionata si riconosce alle regioni, nell'esercizio della propria potestà normativa, il potere di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC. Le regioni possono, quindi, definire le modalità attraverso le quali i comuni svolgono l'attività di verifica.

Allo stato attuale, non sussistendo le condizioni istituzionali per procedere a modifiche normative, rimangono in vigore le norme della l.r. 33/99 in materia di commercio, e pertanto al fine del rilascio dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, per l'aspetto dei requisiti soggettivi, è necessario accertare esclusivamente il possesso dei requisiti professionali e morali (art. 4 della l.r. 33/99).

Si invitano, quindi, i Comuni e Municipi a provvedere al rilascio dei titoli autorizzatori relativi al commercio su aree pubbliche senza richiedere il DURC o attestazioni di regolarità contributiva.

IL DIRETTORE

...firmato...

(Ing. Igino Bergamini)